



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 121 in data 17 Maggio 2016**

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di un impianto a biogas presso la ditta Colombaia s.r.l. azienda agricola. Comune di Bressanvido (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Bressanvido con nota prot. n. 603 del 22/03/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 113332 del 22/03/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di un impianto di biogas presso la ditta La Colombaia s.r.l. azienda agricola;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Autorità di Bacino parere n.1056 del 7.04.16 assunto al prot. reg. al n.138609 dell'8.04.16 che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 121783/C101 del 29.3.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'intervento in oggetto in Comune di Bressanvido (VI) sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, (cfr. tav 25 e 34 del PAI Brenta-Bacchiglione), e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (cfr <http://www.alpiorientali.it> tav. N06) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Direzione Generale Archeologia – Soprintendenza archeologia del Veneto parere n.4540 del 14.04.16 assunto al prot. reg. al n.148664 del 15.04.16 che di seguito si riporta:

In riferimento alla richiesta della Regione Veneto prot. 121783 del 29/03/2016, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 3827 del 01/04/2016, esaminata la documentazione progettuale trasmessa in allegato, si comunica quanto segue.

L'area oggetto delle opere, sebbene non gravata da vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né interessata da zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, ricade in una zona di alta pianura generalmente connotata da divisioni agrarie e da diffusi insediamenti a carattere rustico di età romana. Sulla base di quanto noto, la scarsità di dati archeologici relativi alla zona in argomento è da mettere in rapporto con una esplorazione poco esaustiva del territorio. Non potendo, pertanto, escludere il rischio di rinvenimenti d'interesse storico-archeologico, pur ritenendo possibile l'esclusione del progetto dalla procedura *de qua*, si ritiene opportuno che le opere di scavo e manomissione del suolo siano effettuate con assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi.

Resta salvo, in ogni caso, il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti.



- Azienda ULSS n.6 n.31342 del 3.05.16 assunto al prot. reg. al n.174176 del 4.05.16 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla Vs. comunicazione del 29/03/2016 n.121783, Ns prot. Ulss del 30/03/2016 n. 22541, si esprime parere **favorevole** per l'inserimento ambientale dell'attività.

In sede di formulazione del parere di cui alla L.R.54/82 e D.P.R. 380/01 la documentazione dovrà dimostrare che verranno realizzate le seguenti indicazioni:

1. le zone di accesso per manutenzione e controlli periodici (es. strutture di altezza superiore a m. 2: ex: zone di controllo vasche liquami, manutenzione coperture e membrane vasche biogas) dovranno essere servite da sistemi di protezione collettiva come scale fisse e parapetti conformi al DLgs 81/08 o sistemi alternativi;
2. nelle attività di manutenzione in cui siano possibili interferenze pericolose per gli operatori dovranno essere previsti sistemi che non permettano funzionamenti degli impianti ad attività in atto;
3. le strutture per il trasporto, lo stoccaggio e il prelievo delle deiezioni e del digestato dovranno essere dotate di sistemi (scale fisse per ispezione, chiusure superiori complete o dotate di parapetti non scalabili) atti a prevenire eventuali cadute accidentali di persone, mezzi ed animali nei liquidi;
4. la conformazione superficiale dell'area di progetto dovrà tener conto della rete idrografica al fine di trattenere eventuali spandimenti accidentali (es. errate manovre serrande, cedimenti strutturali dei contenitori);

Inoltre andranno indicati:

- a. gli sfiati di compensazione, in fase di emergenza e manutenzione, la rete di raccolta delle acque di condensa dei biogas (rete sifonata e con scarico aeriforme in un punto non frequentato dal personale);
- b. le modalità di abbattimento dell'H<sub>2</sub>S e gli eventuali tracciati delle tubazioni in corrispondenza a strutture accessibili e ad accumuli interrati. Nel caso il trattamento venga all'esterno dei bacini di contenimento le tubazioni di adduzione del biogas oltre al pericolo di incendio si dovranno valutare anche per il pericolo tossico e osmogeno dato dall'H<sub>2</sub>S;
- c. le zone di accesso interrate con evidenziati gli apprestamenti e le modalità operative per garantire la sicurezza in relazione alla qualità d'aria (stratificazioni ed eventuali rapporti con locali o vasche con atmosfera irrespirabili);
- d. le modalità di carico degli alimenti solidi.

- Comune di Bressanvido prot. n.2111 del 4.05.16 assunto al prot. reg. al n.183213 del 10.05.16 che di seguito si riporta:

#### Premesse

La ditta "La Colombaia S.r.l. - Società Agricola" con sede a Bressanvido, Via Bassanese Inferiore nr. 14, in data 19.02.2016 al nr. 841 di prot., ha depositato agli atti del Comune di Bressanvido una Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi del D.P.R. 380/2001, dell'articolo 6 del D. Lgs. Nr. 28 in data 03.03.2011, delle linee guida del D.M. 10.09.2010 e della Legge nr. 98 in data 09.08.2013.

L'infrastruttura da fonti rinnovabili oggetto della P.A.S. depositata, è costituita dalla realizzazione di un impianto di valorizzazione energetica dei liquami zootecnici aziendali, tramite la produzione di biogas da digestione anaerobica dei liquami, per l'alimentazione di un co-generatore da 249 Kwe. (potenza ≤ 250 Kw. soglia di cui alla tabella "A" del D. Lgs.vo 387/2003).

#### Localizzazione

L'infrastruttura da realizzarsi, è prevista nell'area di competenza dell'azienda agricola "La Colombaia S.r.l.", in Via Bassanese del Comune di Bressanvido, catastalmente identificata al Foglio 3°, mappale nr. 616.

L'area in questione, con riferimento al mappale nr. 616 del foglio 3°, risulta classificata urbanisticamente come segue:

#### PIANO REGOLATORE GENERALE

Inclusa per il 22% nella zona territoriale omogenea "E.2 - agricola;

Inclusa per il 6% nella zona territoriale omogenea "E.3 - agricola;

Inclusa per il 72% nella zona territoriale omogenea "E.1 - agricola;

interessata nella porzione a Nord dalla fascia di rispetto stradale relativa alla S.P. 51 - Via San Benedetto.

#### PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE

Carta dei vincoli - inclusa nella zona 3 di cui al vincolo sismico Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003;

Carta delle invariati - inclusa nel contesto figurativo connesso a Villa Mezzalira;

Carta delle fragilità - inclusa nelle aree di ricarica della falda, nelle aree di risorgiva, nelle aree particolarmente vulnerabili dai nitrati di origine agricola, e nelle aree idonee a condizione per media vulnerabilità e scarsa soggiacenza della falda;

Carta delle trasformabilità - inclusa nell'ATO A1 ambito agricolo/ambientale/paesaggistico. inclusa nel contesto figurativo dei complessi monumentali (Villa Mezzalira).

#### L'intervento richiesto

La documentazione depositata in allegato alla P.A.S. depositata, è costituita dai seguenti elaborati:

- Verifica di assoggettabilità e valutazione ambientale strategica;
- Verifica di assoggettabilità e valutazione ambientale strategica - sintesi non tecnica;
- Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale;



- Tavola 1 – corografia;
- Tavola 2 – planimetria generale di progetto;
- Tavola 3 – planimetria di progetto e schema dei flussi;
- Tavola 6 – cabina Enel.

L'esame degli stessi elaborati indica come l'infrastruttura in progetto sia sostanzialmente costituita da quattro distinte strutture:

- a) una pre-vasca in calcestruzzo di forma circolare seminterrata, avente un diametro di ml. 8,00 con una altezza complessiva pari a ml. 3,50 di cui ml. 1,50 sopra il piano campagna;
- b) una vasca digestore in calcestruzzo di forma circolare seminterrata, avente un diametro di ml. 24,00 con una altezza complessiva pari a ml. 5,50 (esclusa la cuffia di copertura superiore per circa ml. 2,50) di cui ml. 3,50 sopra il piano campagna;
- c) una piattaforma in calcestruzzo delle dimensioni di ml. 24,00 x 4,00, destinata ad ospitare la torcia di sicurezza (di altezza pari a ml. 5,20), il trattamento del biogas (impianto tecnico dell'ingombro planimetrico di ml. 4,00 x 1,26 con un'altezza di ml. 3,37) ed il cogeneratore (dell'ingombro di ml. 12,13 x 2,43 con una altezza di ml. 2,89 oltre a ml. 1,80 relativi a elettroscaldatori di raffreddamento e marmitta silenziatrice).
- d) La cabina elettrica Enel, collocata in area adiacente la S.P. 51 Via San Benedetto, delle dimensioni esterne di ml. 9,88 x 2,48 con altezza di ml. 2,61.

Gli impianti e le strutture indicate ai punti a), b) e c), sono raggruppate in un'area delle dimensioni di ml. 60,00 x 43,00 collocata all'estremo lato sud del mappale nr. 616, compresa fra due silos a trincea preesistenti ad Est, la stalla preesistente a Sud ed il fienile preesistente ad Ovest.

La cabina elettrica di cui al punto d) è, invece, ad una distanza di circa ml. 100,00 a Nord-Ovest della vasca digestore, in prossimità della Strada Provinciale 51 denominata Via san Benedetto e di un fabbricato residenziale preesistente di altra proprietà.

#### **Il rapporto ambientale preliminare**

Il rapporto ambientale preliminare depositato agli atti, si articola indicando gli obiettivi del piano, procedendo nell'analisi della pianificazione urbanistica e dei vincoli presenti, descrivendo preliminarmente lo stato dell'ambiente, determinando infine i possibili effetti del piano e concludendo con l'analisi preliminare di sostenibilità ambientale.

In relazione alla compatibilità con i fattori climatici, si evidenzia come – stante le dimensioni dell'impianto progettato – lo stesso non potrà interferire sui fenomeni climatici locali e, contemporaneamente, porterà ad una riduzione dell'immissione in atmosfera di gas quali il metano ed il biossido di carbonio.

Dal punto di vista geologico, si conclude sostenendo che l'impianto non varia l'assetto della zona, non influisce sulla falda acquifera ed indicando come il calcolo della portanza del terreno possa essere desunto dai dati medi della zona.

In relazione alla compatibilità idraulica le conclusioni richiamano il disposto di cui all'allegato "A" della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto nr. 2948/2009, dichiarando che l'intervento comporta un'alterazione non significativa del regime idraulico (estensione territoriale inferiore a 0,1 Ha).

In merito alla compatibilità acustica dell'impianto progettato, si afferma di poter garantire un livello sonoro pari a 65 dBA a ml. 10,00 in campo libero.

Viene esclusa l'introduzione di nuove fonti di radiazione ionizzanti o non ionizzanti, come parimenti viene esclusa la realizzazione di un impianto di illuminazione.



In merito alla viabilità, si precisa che il sito – in relazione alla realizzazione dell'impianto – è raggiungibile attraverso la S.P. 51 senza interessare centri abitati, mentre – in relazione alla gestione dell'impianto – il percorso interessa esclusivamente aree private.

In relazione alla compatibilità dell'impianto con la biodiversità presente, la flora e la fauna, si sottolinea la scarsa entità della fauna e flora e della biodiversità esistente in loco, tanto da far presupporre scarsi effetti su tali elementi.

Viene evidenziata, comunque, la previsione di piantumazione a mascheramento dell'area prevista per la collocazione della pre-vasca, della vasca digestore e dell'impianto di cogenerazione.

Infine, in relazione ai possibili rischi derivanti da sostanze o tecnologie utilizzate, si precisa che il rischio chimico può derivare da liquame zootecnico, biomassa, aerosol, roditori o artropodi, e se ne indicano i sistemi di prevenzione e protezione, mentre il rischio chimico può derivare da gas metano, anidride carbonica e acido solfidrico, indicandone anche in questo caso i sistemi di prevenzione e protezione.

#### **Conclusioni**

Esaminata la documentazione depositata agli atti di questo Ente, specificatamente volta alla verifica di non assoggettabilità dell'intervento alla V.A.S., ritenendo comunque la realizzazione di tale infrastruttura auspicabile ai fini di tutela generale dell'ambiente, dato che lo stesso impianto – una volta realizzato – sottrae effettivamente un importante quantitativo di liquami di derivazione zootecnica alla usuale pratica di dispersione nei fondi agricoli, si ritiene di rilevare le seguenti specificazioni:

- in relazione alle valutazioni sulla compatibilità geologica e geotecnica, si ritiene che il calcolo della portanza del terreno non debba essere elaborato – come indicato a pagina 35 del rapporto ambientale preliminare - *"... partendo dai dati medi della zona ..."*, ma debba essere originato in base a dati derivanti da puntuali e specifiche indagini geotecniche in loco, questo in relazione alla prevenzione delle possibili interferenze fra la struttura e la falda idrica che – in tale sito – risulta avere una scarsa soggiacenza.
- In merito alla valutazione di compatibilità idraulica, il progettista assevera genericamente - a pagina 35 del rapporto ambientale preliminare – che *"... quanto si intende attuare, comporta un'alterazione non significativa del regime idraulico nel territorio in argomento ..."*. Tale affermazione corrisponde ai dettami di cui all'allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto nr. 2948 in data 06.10.2009, quando indica che per interventi su superfici di estensione inferiore a 0,1 Ha, la classe del medesimo intervento è da ritenersi di trascurabile impermeabilizzazione potenziale. In tale ipotesi la medesima norma prevede che l'asseverazione resa dal progettista sia inviata all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio che – entro 30 gg. – può formulare motivate obiezioni e/o richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Si ritiene pertanto necessario che la condizione di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale" e la documentazione relativa, siano valutati dal competente Ufficio del Genio Civile di Vicenza.
- Infine, in relazione alla compatibilità con la biodiversità esistente, con la flora e con la fauna, rilevando che – oltre a quanto indicato nella pagina 36 del rapporto ambientale preliminare - l'elaborato progettuale indicato come "Tavola 2 – Planimetria generale" prevede la piantumazione di "carpinus betulus" sugli interi lati Nord ed Ovest dell'area destinata ad ospitare la pre-vasca, la vasca digestore e il cogeneratore, mentre nulla prevede per l'area distaccata a nord destinata ad ospitare la cabina elettrica, considerato che la medesima area si trova adiacente a luogo residenziale di altra proprietà, ed è pur sempre rientrante nel contesto figurativo di tutela della "Villa Mezzalira", si ritiene che l'impatto di tale cabina debba essere



opportunamente mitigato mediante la piantumazione di essenze arboree autoctone almeno per il lati est, sud ed ovest.

**Parere**

**Premesso:**

- che la ditta "La Colombaia S.r.l. – Società Agricola" con sede a Bressanvido, Via Bassanese Inferiore nr. 14, in data 19.02.2016 al nr. 841 di prot., ha depositato agli atti del Comune di Bressanvido una Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi del D.P.R. 380/2001, dell'articolo 6 del D. Lgs. Nr. 28 in data 03.03.2011, delle linee guida del D.M. 10.09.2010 e della Legge nr. 98 in data 09.08.2013.
- che l'articolo 15.3 delle Norme Tecniche del P.A.T.I., relativo ai contesti figurativi (zona in cui ricade l'area oggetto di intervento), espressamente precisa che *"... in caso di realizzazione di strutture destinate alla produzione di energia rinnovabile – impianti biogas, l'intervento dovrà essere sottoposto, prima della sua attuazione, alla preventiva verifica di assoggettabilità alla procedura V.A.S., ai sensi dell'articolo 12 del Codice dell'Ambiente ...."*.

**Vista:**

- la nota da parte della Regione Veneto – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) in data 29.03.2016 nr. 121783 di prot., mediante la quale – in relazione alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. dell'intervento in oggetto – si richiede a questo Comune il proprio parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'impianto in questione;
- l'allegato F alla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto nr. 791 in data 31.03.2009;

con la presente esprime il seguente

**PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO**

alla realizzazione, da parte della ditta "La Colombaia S.r.l. – Società Agricola" con sede a Bressanvido – Via Bassanese Inferiore nr. 14, di un impianto di biogas da edificarsi nel territorio di questo Comune, Via Bassanese, nell'area catastalmente identificata al Foglio 3°, mappale nr. 616.

Il parere favorevole è condizionato alle seguenti considerazioni:

- 1) il calcolo della portanza del terreno sia realizzato in base a dati derivanti da puntuali e specifiche indagini geotecniche eseguite in loco;
  - 2) la condizione di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale" derivante dalla realizzazione dell'intervento e la documentazione relativa, siano valutati dal competente Ufficio del Genio Civile di Vicenza come indicato in tali ipotesi dall'allegato "A" alla DGRV 2948/2009;
  - 3) l'impatto della cabina elettrica prevista sul lato nord-ovest del mappale nr. 616, sia opportunamente mitigato mediante la piantumazione di essenze arboree autoctone almeno per il lati est, sud ed ovest.
- ARPAV di Vicenza parere n.46086 del 10.05.16 assunto al prot. reg. al n. 182567 del 10.05.16 che di seguito si riporta:

La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas devono rispettare le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e smi, Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1, punto r) e le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e smi, Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 6.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare alla voce "Progetto" si dichiara che i substrati utilizzati per alimentare il processo saranno:

- 1) liquami provenienti dall'allevamento aziendale di bovini;
- 2) sottoprodotti di cui alla tabella A allegata al D.M. 06.07.2012;
- 3) biomasse vegetali < 30%.

Relativamente al punto 2 si rileva che il D.M. 06.07.2012 fornisce l'elenco dei sottoprodotti utilizzabili attraverso la "Tabella LA" – ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS"; si chiede pertanto di precisare la tabella di riferimento e di esplicitare la tipologia dei materiali che verranno utilizzati e la loro provenienza.

Stante la perdurante criticità della qualità dell'aria nella Regione del Veneto è da considerarsi auspicabile che, per siffatte tipologie di impianto, vengano adottate le migliori tecnologie attualmente disponibili (BAT) che vadano oltre il rispetto dei limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

L'Azienda dovrà comunque conformarsi alle prescrizioni dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 che richiedono una autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in ragione della categoria di animali dichiarata e della consistenza e tipologia di allevamento.



Nello specifico, il numero di vacche da latte dichiarato nel Rapporto Ambientale Preliminare (tabella a pag. 9) risulta pari a 395 unità, superiore al numero previsto nella tabella al punto "z" (meno di 200 capi) per le attività e impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1.

Per l'impianto di cogenerazione, trattandosi di unità con potenza nominale inferiore a 3 MW, ai sensi dell'art. 272 comma 1 Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi e della Parte V Allegato IV, Parte I, punto ff) "Impianti e attività in deroga", tale tipologia non è soggetta ad autorizzazione espressa alle emissioni in atmosfera. Le emissioni relative al motore a combustione interna alimentato a biogas devono tuttavia rispettare i limiti definiti nel D.Lgs. 152/06 e smi, Parte V, Allegato I, Parte III, punto 3 riferiti ad un tenore di ossigeno del 5% che sono:

Polveri	130	mg/Nm <sup>3</sup>
COT	150	mg/Nm <sup>3</sup>
CO	800	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	500	mg/Nm <sup>3</sup>
HCL	10	mg/Nm <sup>3</sup>

Si pone altresì in evidenza che, per il parametro COT (Carbonio Organico Totale) la normativa cogente e la conseguente interpretazione giurisprudenziale non contempla la differenziazione fra la componente Metanica (MHC) e quella Non Metanica (NMHC).

Si può altresì prevedere un auto controllo con frequenza annuale; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto; parimenti dovranno essere registrate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I camini dovranno essere realizzati in conformità alla norma UNI 10169:2001, per quanto riguarda la sezione di campionamento e attrezzati con tutte le strutture necessarie per consentire il controllo delle emissioni in atmosfera nel pieno rispetto delle norme tecniche e di sicurezza.

La torcia di sicurezza a servizio dell'impianto dovrà essere dimensionata in modo tale da poter smaltire completamente l'intera produzione oraria di biogas e inoltre dovrà essere dotata di un doppio sistema di accensione, che preveda la ridondanza dei due apparati (in caso di fallimento del primo sistema di accensione deve intervenire il secondo). Si prescrive che venga tenuta registrazione dei periodi di funzionamento della torcia su apposito registro a disposizione degli organi di controllo.

Dovrà essere specificato se all'interno dello stabilimento sono presenti ed operativi altri impianti di produzione di energia e, in caso affermativo, se autorizzati.

Appare inoltre necessario acquisire alcune caratteristiche tecniche del gruppo cogenerativo (es. potenza introdotta, consumo di combustibile, potenza termica recuperabile dai fluidi motore e gas di scarico, temperatura gas di scarico, portata gas di scarico, altezza camino, potenza termica totale recuperabile, rendimento termico totale e rendimento globale).

Venga specificato se è possibile definire la tempistica per un futuro utilizzo della parte di energia termica recuperata dal circuito di raffreddamento motore (65%) ora non utilizzata e dichiarata "a disposizione per utenze aziendali"

Vengano fornite indicazioni sulle modalità di contenimento delle emissioni diffuse generate nelle fasi di processo.

Qualora la gestione dello stabilimento provochi conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'azienda dovrà fornire delle soluzioni alle problematiche emerse e proporre dei piani di monitoraggio. In tale senso, per valutare l'efficacia dei risultati ottenuti si potrà prescrivere l'esecuzione di un'indagine olfattometrica, prima e dopo gli interventi, secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, come rilevabili dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 15 febbraio 2012 – IX/3018.

Si richiede di comunicare preventivamente ad ARPAV la data di messa in esercizio impianto.



Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dal processo di pretrattamento del biogas o dallo scarico dei camini di convogliamento degli effluenti gassosi in atmosfera, questi, se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV D.Lgs. 152/2006).

Vengano esplicitati i contenuti della Comunicazione nr. 521370/06, riferita all'utilizzo agronomico del digestato, riportata nella "descrizione processo" del Rapporto Ambientale Preliminare.

Nella Relazione Ambientale Preliminare si dichiara che il Comune di Bressanvido non ha ancora elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio. Il rapporto pertanto mette in evidenza che il dimensionamento di tutti i dispositivi atti al confinamento e la riduzione delle emissioni acustiche attese garantiranno un livello su tutto il perimetro del modulo pari a 65 dBA a 10 m in campo libero senza riflesso. È auspicabile che lo studio venga condotto in prospettiva ad una futura zonizzazione acustica così come indicato dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Qualora il tratto di collegamento elettrico alla rete ENEL non venga eseguito a mezzo di cavo cordato ad elica, ai sensi del D.M. 29.05.2008 "Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" si richiede di determinare la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) esplicitando i dati e le metodologie di calcolo.

Eventuali serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento industriale dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D. Lgs. 95/1992, D.M. 392/96, D. Lgs 152/2006 e s.m.i).

I rifiuti provenienti dalle operazioni di cantiere, di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabilimento, vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs 152/2006)

Al termine della vita utile dell'impianto venga prescritto l'obbligo di eseguire le opere di reinserimento e recupero ambientale (art. 12 D.Lgs. 387/2003) con le modalità e le indicazioni operative stabilite per la redazione dei Piani di ripristino, reinserimento e recupero ambientale dal Decreto n. 2 del 27.02.2013 del Segretario Regionale per l'Ambiente, pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 40 del 07.05.2013.

## **VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 72/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per l'intervento da eseguirsi all'interno del contesto figurativo di Villa Mezzalira (impianto biogas) - "La Colombaia", nel Comune di Bressanvido (VI).

Pratica n. 3250

### La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Mauro Miolo,





trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 113332 del 22/03/2016;

PRESO ATTO che la dichiarazione di non necessità non è debitamente firmata;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di biogas da digestione anaerobica (liquami provenienti dall'allevamento aziendale di bovini; sottoprodotti di cui alla tab. A allegata al D.M. 06.07.2012; biomasse vegetali < 30%) e l'utilizzo in un cogeneratore da 249 kwe per produrre energia elettrica, immessa in media tensione nella rete di distribuzione nazionale, e termica;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

